

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 72

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANIERI, BARRA e GUBBINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1994

Finanziamento di iniziative formative inserite in progetti di
utilità collettiva, destinate prevalentemente alle donne

INDICE

| | | |
|------------------------|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Disegno di legge | » | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il libro bianco dell'Unione Europea presentato dal Ministero del lavoro il 12 gennaio 1994 rileva come per il nostro Paese l'alto tasso di disoccupazione investa soprattutto i giovani e le donne e colpisca in modo drammatico il Mezzogiorno. Per questo riteniamo importante il disegno di legge, già proposto nella scorsa legislatura, che qui presentiamo. Finalità del disegno di legge è quella di incrementare l'occupazione giovanile, e in particolar modo quella femminile, mediante la promozione di interventi volti a realizzare attività di utilità collettiva in particolari aree del nostro Paese, e cioè nel Mezzogiorno, nelle aree metropolitane e in quelle aree il cui tasso di disoccupazione è superiore alla media nazionale.

Nonostante che in questi ultimi anni siano state varate leggi a sostegno dell'occupazione giovanile, e nonostante la crescente femminilizzazione del mercato del lavoro, permane infatti un preoccupante livello di disoccupazione dei giovani di età compresa tra i 20 e i 32 anni, e in questa fascia è rilevabile un maggior tasso di disoccupazione delle donne rispetto agli uomini.

I dati sulle forze lavoro evidenziano elementi di continuità rispetto alla problematica femminile, in quanto si rileva sia l'incremento del dato occupazionale, sia quello contemporaneo delle disoccupate. Tali conferme hanno inoltre una connotazione geografica territoriale, laddove attestano una preoccupante divaricazione tra le aree settentrionali, dove si è registrata una buona ripresa dello sviluppo economico, e le aree meridionali del Paese, dove costanti elementi di crisi determinano un continuo aggravamento della condizione femminile.

Altro dato rilevante è quello relativo alla richiesta di reingresso nel mercato del lavoro da parte delle donne collocate nella fascia di età centrale. Le politiche del lavoro intraprese negli ultimi anni per far fronte alla disoccupazione (vedi contratti di formazione e lavoro, contratti *part time* e leggi a favore dell'occupazione giovanile) hanno nel complesso inciso modestamente sulla disoccupazione femminile, con la sola eccezione dell'utilizzazione del *part time*.

È necessario infatti che l'accesso al lavoro sia visto in stretta relazione con la formazione professionale, la valorizzazione e lo sviluppo della professionalità, l'articolazione e flessibilità dei tempi, anche in relazione alle particolari esigenze di vita delle donne. Da tempo le donne assumono il valore del lavoro come un aspetto essenziale della loro realizzazione sia individuale che collettiva e in relazione a ciò acquista rilevanza il problema della compatibilità tra momenti di lavoro e spazi privati.

Le donne presenti all'interno del sindacato hanno imposto questi problemi al centro del dibattito sindacale: le politiche della flessibilità, degli orari di lavoro, del tempo parziale, della durata della prestazione, del lavoro notturno delle donne, del lavoro straordinario sono e devono continuare ad essere oggetto della contrattazione tra le parti sociali.

D'altra parte va rilevato che la politica della parità e delle pari opportunità, che si è andata sviluppando gradualmente nel nostro Paese, si è ormai articolata nei contratti collettivi, sino a giungere a formulazioni di clausole contrattuali relative alle pari opportunità e alle azioni positive, grazie anche all'approvazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, sulle azioni positive. Sempre più importante sarà in futuro il ruolo del sindacato nella contrattazione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articolata delle azioni positive, nell'elaborazione e realizzazione di progetti che vadano nella direzione di modificare quelle pratiche ancora presenti nel mercato del lavoro, che hanno effetti discriminatori già nel momento delle assunzioni, e quindi nell'assegnazione delle qualifiche e delle mansioni, oltre che negli avanzamenti di carriera.

Se è vero che la riforma dello Stato sociale deve essere per le donne indirizzata ad intrecciare con equilibrio spazi privati e spazi lavorativi, perchè il tempo degli affetti e dei sentimenti deve poter essere compatibile con il tempo dell'autorealizzazione e autonomia anche economica, allora il nostro obiettivo deve essere quello di fornire alle donne non generici e negativi strumenti di assistenzialismo, bensì concrete possibilità di scelta. È necessario tendere alla realizzazione di una società in cui sussistano reali condizioni di pari opportunità per donne e uomini nell'ambito del lavoro, ed un'equa ripartizione e responsabilizzazione di entrambi i sessi nella vita domestica e familiare.

Per raggiungere questo obiettivo è però necessario partire dalla consapevolezza oggettiva di differenti posizioni e situazioni: occorre dare dunque una risposta al problema della disoccupazione femminile sia delle giovani sotto i 32 anni, che delle donne adulte che non hanno mai prestato attività lavorativa o intendono reinserirsi nel mercato del lavoro o si trovano in cassa integrazione a zero ore.

Il presente disegno di legge propone l'utilizzo in particolare di queste donne nei progetti di utilità collettiva, che sono stati individuati in interventi finalizzati all'assistenza e cura della persona e alla fornitura di servizi sul territorio di supporto ai bisogni delle donne e delle famiglie.

Si è voluto quindi legare un progetto per l'incremento dell'occupazione femminile al progetto di costruzione, sostegno e qualificazione dei servizi, intesi in modo «flessibile», in grado di rispondere ad una domanda differenziata. Si vuole cioè arrivare a realizzare un'offerta ampia di «servizi possibili» cui far ricorso secondo la propria autonomia scelta.

L'articolo 1 individua le finalità della legge e i requisiti dei soggetti beneficiari, che non siano inseriti nel mercato del lavoro o si trovino in cassa integrazione a zero ore.

L'articolo 2 definisce le attività di utilità collettiva, individuate negli interventi finalizzati all'analisi e prevenzione dei rischi ambientali nei luoghi di lavoro e sul territorio; all'assistenza e cura della persona; alla fornitura di servizi di supporto ai bisogni delle donne e delle famiglie (per esempio, asili nido); alla fornitura di servizi sussidiari alle strutture sociali e collettive; alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali; alla consulenza e informazione rivolta ai consumatori.

L'articolo 3 individua i soggetti promotori dei progetti, e cioè lo Stato, gli altri enti pubblici, le associazioni e fondazioni, le cooperative, le aziende private, a condizione che non abbiano lavoratori in cassa integrazione guadagni. Nel caso in cui promotori siano enti pubblici territoriali è prevista la stipula di convenzioni con imprese, incluse le società cooperative, consorzi di imprese ed enti pubblici economici, per la gestione dei progetti di utilità collettiva. Per la gestione dei progetti finalizzati all'assistenza e cura della persona e alla fornitura di servizi sul territorio di supporto ai bisogni delle donne e delle famiglie è prevista anche la possibilità di stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali, con associazioni di volontariato, o anche con persone fisiche.

L'articolo 4 stabilisce che i progetti di utilità collettiva ammessi al finanziamento devono presentare contenuti tecnico-professionali ed occupazionali tali da garantire una completa formazione del soggetto, specifica all'attività di intervento, e conseguente assunzione a tempo indeterminato di questo da parte dei promotori o gestori del progetto. I progetti devono essere formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, e ottengono il finanziamento sulla base di parametri stabiliti dalle commissioni regionali per l'impiego.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 5 prevede che le commissioni circoscrizionali per l'impiego compilino le liste dei soggetti che intendono prestare la loro attività nei progetti. In considerazione dell'elevato tasso di disoccupazione femminile viene disposto che la commissione circoscrizionale per l'impiego individui una quota spettante alle donne sulla base del tasso di disoccupazione femminile presente nell'area territoriale.

L'articolo 6 stabilisce che i soggetti che vengono utilizzati nei progetti sono tenuti a frequentare i corsi di formazione e che per detto periodo è loro riconosciuta un'indennità di lire 600.000.

Gli articoli 7 e 8 prevedono che i responsabili della gestione dei progetti sono tenuti, al termine del periodo per la formazione, ad assumere i soggetti con il contratto di formazione previsto dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e possono stipulare convenzioni con associazioni di volontariato e con persone fisiche.

L'articolo 9 prevede infine che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici promuovano, anche avvalendosi dell'agenzia per l'impiego, servizi di orientamento scolastico e professionale, mentre all'articolo 10 è indicata la copertura finanziaria del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Finalità e requisiti
dei soggetti beneficiari)*

1. Per il triennio 1994-1996 è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo avente la finalità di promuovere la creazione di occupazione, mediante il finanziamento di iniziative formative, inserite in progetti di utilità collettiva, da realizzarsi in particolare nelle aree metropolitane, e comunque nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore alla media nazionale, e nei territori del Mezzogiorno, rivolte a:

a) giovani di età compresa tra i 20 e i 32 anni, che:

1) siano iscritti da almeno due anni nella prima classe delle liste di collocamento;

2) non siano titolari di pensioni di qualsiasi tipo, nè di borse di studio;

b) donne di età compresa tra i 32 e i 40 anni, che non abbiano mai svolto attività lavorativa o vogliano reinserirsi nel mercato del lavoro o fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale a zero ore.

Art. 2.

(Attività di utilità collettiva)

1. Sono definite, ai fini della presente legge, attività di utilità collettiva gli interventi già individuati nei programmi straordinari di utilità collettiva, locali, regionali o interregionali, riguardanti in particolare aree urbane, sistemi territoriali, adegua-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento della rete idrica e dei trasporti, valorizzazione del patrimonio culturale e salvaguardia dell'ambiente, nonchè quegli interventi aventi finalità di:

a) analisi e prevenzione dei rischi ambientali nei luoghi di lavoro e sul territorio;

b) assistenza e cura della persona, e in particolare degli anziani, dei portatori di *handicap*, dei tossicodipendenti, dei malati cronici e terminali; assistenza agli emarginati e alle categorie svantaggiate;

c) fornitura di servizi sul territorio di supporto ai bisogni delle donne e delle famiglie;

d) fornitura dei servizi sussidiari alle strutture sociali e collettive;

e) manutenzione e valorizzazione dei beni culturali;

f) consulenza e informazioni ai consumatori.

Art. 3.

(Soggetti promotori e gestori dei progetti)

1. I progetti di attività di utilità collettiva ammessi al finanziamento del fondo, di cui all'articolo 1, possono essere presentati dallo Stato, dagli altri enti pubblici, da associazioni e fondazioni, da cooperative e da aziende private che non abbiano lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale.

2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali, tenuti ad osservare le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988, stipulano convenzioni con imprese, incluse le società cooperative, consorzi di imprese ed enti pubblici economici, per la gestione dei progetti relativi alle attività di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

*(Presentazione dei progetti
e loro approvazione)*

1. I progetti di utilità collettiva devono presentare contenuti tecnico-professionali tali da garantire una completa formazione del soggetto, specifica all'attività di intervento, sia teorica che da svolgersi sul posto di lavoro.

2. I requisiti dei progetti e gli schemi delle convenzioni attuative dei progetti sono definiti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti, sentita la commissione centrale per l'impiego.

3. I progetti, formulati secondo moduli determinati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, devono in ogni caso indicare:

a) il soggetto responsabile della attuazione del progetto;

b) il numero e la qualificazione dei soggetti da impegnare nello svolgimento delle iniziative;

c) i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di lavoro;

d) le specifiche qualificazioni professionali da acquisire;

e) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

f) l'onere finanziario complessivo connesso all'attività di formazione e alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve superare la somma determinata secondo parametri stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego, e deve coprire i costi del progetto per un periodo massimo di dodici mesi;

g) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione.

4. I progetti, come formulati ai sensi del presente articolo, sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno all'agenzia per l'impiego competente per territorio.

5. Su proposta dell'agenzia per l'impiego, la commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei soggetti indicati nell'articolo 1, e deliberando, nei limiti della quota di cui all'articolo 10, l'ammissione dei progetti al finanziamento.

6. I finanziamenti vengono erogati dalle regioni ai soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti nelle proporzioni che vengono stabilite dalla commissione regionale per l'impiego, in considerazione dei contenuti del progetto e del numero dei soggetti impiegati nella fase formativa. L'erogazione avviene in due fasi, di cui la prima coincidente con l'inizio dell'attività formativa a copertura dei costi dei primi sei mesi, e la seconda, successivamente a tale periodo, a saldo dei costi dei rimanenti sei mesi.

7. L'agenzia per l'impiego verifica l'attuazione dei progetti in relazione al raggiungimento degli obiettivi formativi e occupazionali, e ne riferisce ogni sei mesi alla commissione regionale per l'impiego.

8. Nel caso di mancata attuazione del progetto, i soggetti promotori decadono dal beneficio e sono tenuti a restituire le somme eventualmente già riscosse. In caso di attuazione parziale del progetto la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata.

Art. 5.

(Liste)

1. Le commissioni circoscrizionali per l'impiego compilano le liste dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), iscritti da almeno due anni nella prima classe delle liste di collocamento e aventi gli ulteriori requisiti richiesti dalla presente legge, e le liste dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), e ne ricevono la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento delle attività di utilità collettiva, e l'indicazione preferenziale del progetto in cui intendono essere inseriti.

2. La commissione circoscrizionale per l'impiego, sentito il consigliere regionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro, di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella compilazione delle liste dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, riserva una quota a beneficio esclusivo delle donne, sulla base del tasso di disoccupazione femminile presente nell'area territoriale.

3. Le liste sono trasmesse con periodicità mensile all'agenzia per l'impiego competente per territorio.

Art. 6.

(Indennità mensile)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che vengono impiegati nei progetti di attività di utilità collettiva, di cui agli articoli 2 e 3, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione inseriti in tali progetti.

2. Ad ogni soggetto è erogata, per il periodo di attività formativa coincidente con i primi dodici mesi dal momento del suo inserimento, una indennità mensile lorda pari a lire 600.000, rivalutata annualmente in misura pari alla variazione media dell'indice relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica nei dodici mesi precedenti. Tale somma viene inglobata nel finanziamento di cui all'articolo 4 spettante al soggetto responsabile dell'attuazione del progetto, ed è da questi erogata mensilmente al soggetto in formazione.

3. Per il periodo coincidente con i primi dodici mesi di attività formativa, si applicano ai soggetti in formazione le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni. È fatto salvo il diritto all'assegno per il nucleo familiare secondo

le disposizioni vigenti, con l'eventuale accredito dei contributi figurativi collegati alla sua corresponsione.

Art. 7.

(Contratto di formazione e lavoro)

1. I soggetti responsabili della gestione dei progetti, indicati nell'articolo 3 della presente legge, sono tenuti, al termine del periodo coincidente con i primi dodici mesi di attività formativa di ogni soggetto, ad assumere lo stesso con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni.

2. Sono fatte salve le agevolazioni contributive di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

3. I contributi di cui all'articolo 6, comma 2, della presente legge e le agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo, sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

Art. 8.

(Convenzioni con associazioni di volontariato e persone fisiche)

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali hanno facoltà di stipulare convenzioni per la gestione dei progetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, anche con le associazioni di volontariato o con persone fisiche, a condizione che l'erogazione dei servizi sia rivolta alla persona, ed in particolare all'infanzia e ai soggetti di cui alla citata lettera *b)* dell'articolo 2.

Art. 9.

*(Promozione
di servizi di orientamento)*

1. Al fine di favorire la partecipazione delle donne giovani ed adulte alle azioni di formazione, e il conseguente inserimento di tali soggetti nel mercato del lavoro, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni, promuovono, anche avvalendosi dell'agenzia per l'impiego competente per territorio, servizi di orientamento scolastico e professionale e progetti di reintegrazione nel mercato del lavoro, indirizzati in particolare alle donne, da realizzarsi anche mediante convenzioni con enti ed associazioni competenti in materia ed in particolare sulle problematiche femminili.

2. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze, favoriscono la formazione di operatrici per la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, nell'ambito dell'orientamento finalizzato all'inserimento nel mercato del lavoro, predisponendo appositi corsi diretti al personale femminile già inserito nelle strutture pubbliche e private che presiedono alla formazione e all'istruzione pubblica.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Alla costituzione del fondo di cui all'articolo 1 si provvede in sede di legge finanziaria mediante assegnazione per il triennio 1994-1996 di una somma che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli anni medesimi, e di una quota del fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che in sede di prima

applicazione viene fissata nella misura del 10 per cento.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti la commissione centrale per l'impiego e il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto in particolare del tasso di disoccupazione giovanile e femminile sul territorio, ripartisce tra le regioni interessate gli stanziamenti utilizzabili. In sede di prima applicazione la ripartizione viene operata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.